



Bruxelles, 2 dicembre 2020
(OR. en)

13589/20

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0236(NLE)**

**SCH-EVAL 191
VISA 134
COMIX 557**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine: Segretariato generale del Consiglio

in data: 1° dicembre 2020

Destinatario: Delegazioni

n. doc. prec.: 12858/20

Oggetto: Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione della grave carenza riscontrata nella valutazione 2019 dell'applicazione, da parte dei **Paesi Bassi**, dell'acquis di Schengen nel settore della **politica comune in materia di visti** e alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 dell'applicazione, da parte della **Spagna**, della **Francia**, dei **Paesi Bassi**, e della **Svizzera**, dell'acquis di Schengen nel settore della **politica comune in materia di visti**

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione della grave carenza riscontrata nella valutazione 2019 dell'applicazione, da parte dei Paesi Bassi, dell'*acquis* di Schengen nel settore della politica comune in materia di visti e alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 dell'applicazione, da parte della Spagna, della Francia, dei Paesi Bassi, e della Svizzera, dell'*acquis* di Schengen nel settore della politica comune in materia di visti, adottata mediante procedura scritta il 1° dicembre 2020.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

RACCOMANDAZIONE

relativa alla correzione della grave carenza riscontrata nella valutazione 2019 dell'applicazione, da parte dei Paesi Bassi, dell'*acquis* di Schengen nel settore della politica comune in materia di visti e alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 dell'applicazione, da parte della Spagna, della Francia, dei Paesi Bassi, e della Svizzera, dell'*acquis* di Schengen nel settore della politica comune in materia di visti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen¹, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Scopo della presente decisione è raccomandare ai Paesi Bassi provvedimenti correttivi tesi a colmare la grave carenza riscontrata durante la valutazione Schengen nel settore della politica comune in materia di visti eseguita nel 2019, nonché di raccomandare alla Spagna, alla Francia, ai Paesi Bassi e alla Svizzera provvedimenti correttivi tesi a colmare altre carenze riscontrate durante la medesima valutazione Schengen a Rabat (Marocco). A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2020) 20 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.

¹ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (2) La visita in loco presso il fornitore esterno di servizi e presso l'ambasciata dei Paesi Bassi a Rabat (Marocco) ha fatto emergere una grave carenza riguardo all'impossibilità pratica per i richiedenti di presentare domanda di visto quando i Paesi Bassi sono lo Stato membro competente. L'indisponibilità assoluta di appuntamenti, anche con tempi di attesa di diversi mesi, ha un grave impatto negativo anche per gli altri Stati membri presenti a Rabat. I Paesi Bassi stanno quindi gravemente trascurando un obbligo inerente a un aspetto essenziale della politica comune in materia di visti.
- (3) Per quanto riguarda i Paesi Bassi, è pertanto importante correggere tale grave carenza nel minor tempo possibile e dare priorità all'attuazione delle raccomandazioni 4 e 5. Inoltre, alla luce dell'importanza di garantire un'attuazione armonizzata dell'*acquis* di Schengen nel settore della politica comune in materia di visti a Rabat, in particolare per quanto riguarda le procedure per il rilevamento degli identificatori biometrici, la valutazione e il processo decisionale, nonché la protezione dei dati personali, dovrebbe essere data priorità anche all'attuazione delle raccomandazioni 1, 6, 7 e 9.
- (4) Per quanto riguarda la Spagna, la Francia e la Svizzera, è importante ridurre i tempi di attesa per gli appuntamenti e garantire l'attuazione armonizzata delle disposizioni relative al rilevamento degli identificatori biometrici, alla valutazione e al processo decisionale, nonché alla protezione dei dati personali. La Spagna dovrebbe quindi dare priorità all'attuazione delle raccomandazioni 1, 2, 3, da 18 a 21, 31, 34, 42 e 44. La Francia dovrebbe dare priorità all'attuazione delle raccomandazioni 1, 2, 3, 46, 54 e 55. La Svizzera dovrebbe dare priorità all'attuazione delle raccomandazioni 1, 2, 3, da 57 a 60 e 64.
- (5) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti degli Stati membri. Entro un mese dalla sua adozione, i Paesi Bassi devono, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1053/2013, elaborare un piano d'azione che elenchi tutte le raccomandazioni volte a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione e presentarlo alla Commissione e al Consiglio. Entro tre mesi dall'adozione della presente decisione, anche Spagna, Francia e Svizzera devono elaborare un tale piano d'azione e presentarlo alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA:

la Spagna, la Francia, i Paesi Bassi e la Svizzera sono invitati a

1. garantire che i richiedenti che si sono sottoposti al rilevamento delle impronte digitali nell'ambito di una domanda precedente presentata meno di 59 mesi prima della nuova domanda non debbano sottoporsi nuovamente a tale rilevamento; le impronte digitali dovrebbero essere copiate dalle domande precedenti nel sistema di informazione visti (VIS), anche nel caso di domande presentate a uno Stato membro diverso;

la Spagna, la Francia e la Svizzera sono invitate a

2. adottare misure organizzative per garantire che i richiedenti ottengano un appuntamento per presentare una domanda entro due settimane dalla richiesta di appuntamento; ove necessario a tale scopo, dovrebbe essere valutata la possibilità di aumentare l'organico dei consolati in modo da mantenere la qualità della valutazione e rafforzare al contempo la capacità;
3. garantire che sia utilizzato il VIS Mail per lo scambio dei dati relativi ai richiedenti e alle domande;

i Paesi Bassi sono invitati a

4. adottare misure immediate per consentire ai richiedenti di prenotare un appuntamento per presentare domanda di visto; l'appuntamento dovrebbe essere fissato, di norma, entro due settimane dalla relativa richiesta;
5. assicurare con urgenza che l'organizzazione centrale dei servizi all'Aia predisponga personale sufficiente per trattare le domande di visto entro i termini previsti dal codice dei visti;
6. garantire che i responsabili delle decisioni abbiano accesso a informazioni locali aggiornate di qualità sufficiente;
7. assicurarsi di sfruttare adeguatamente la capacità dell'ambasciata di esaminare i documenti e di tenere colloqui con i richiedenti, in modo da garantire un livello sufficiente di valutazione delle domande anche nei casi complessi;

8. valutare la possibilità di dare istruzione al fornitore esterno di servizi di rivedere il suo sito web per facilitarne la navigazione e l'utilizzo;
9. dare istruzione al fornitore esterno di servizi di procedere in maniera più rigorosa alla pulizia dei dati e di astenersi dal raccogliere e conservare dati non necessari;
10. garantire che il fornitore esterno di servizi si assicuri che il richiedente compili tutti i campi pertinenti del modulo di domanda;
11. valutare la possibilità di adottare un sistema di scansione per lo scambio tra il fornitore esterno di servizi e l'ambasciata delle buste contenenti i passaporti;
12. abolire la prassi di effettuare un numero eccessivo di copie del modulo di domanda e delle fotografie;
13. modificare il proprio sistema informatico per evitare che il periodo di validità di un visto inizi prima della sua data di rilascio;
14. dare istruzione al fornitore esterno di servizi di modificare la sua prassi in modo da non rivelare al fornitore esterno di servizi le decisioni sulle domande;
15. introdurre una procedura adeguata per verificare la ricevibilità delle domande;
16. garantire che i funzionari addetti ai visti siano perfettamente a conoscenza dei criteri di ricevibilità e seguano procedure adeguate sia in caso di domande ricevibili sia in caso di domande irricevibili;
17. garantire che l'autenticità del passaporto sia adeguatamente verificata e che sia data istruzione al fornitore esterno di servizi di fornire all'organizzazione centrale dei servizi una copia a colori di elevata qualità di tutte le pagine del passaporto o, preferibilmente, una scansione elettronica a colori ad alta risoluzione;

la Spagna è invitata a

18. garantire che le attuali conoscenze in materia di rischi migratori e di pratiche fraudolente siano sintetizzate in un documento scritto, periodicamente aggiornato, in modo che il personale nuovo o sostitutivo possa familiarizzarsi rapidamente con le principali problematiche connesse con il rilascio dei visti nel paese ospitante;
19. garantire che il consolato sviluppi una prassi armonizzata per la valutazione delle domande e criteri chiari per l'adozione delle decisioni (sia per quanto riguarda il rilascio o il rifiuto di un visto, sia relativamente al periodo di validità del visto rilasciato); registrare tali informazioni in un documento scritto; organizzare riunioni regolari del personale per condividere esperienze e conoscenze e discutere casi particolari;
20. nell'esaminare le domande di visto, ampliare il raggio d'attenzione al fine di valutare requisiti diversi dai mezzi di sussistenza, come la finalità del viaggio e l'intenzione del richiedente di ritornare nel paese di origine o di residenza;
21. fissare criteri chiari per stabilire quando un richiedente è convocato per un colloquio e dividerli con tutti i funzionari addetti ai visti;
22. garantire che la versione francese del sito web del consolato contenga le stesse informazioni della versione spagnola;
23. dare istruzione al fornitore esterno di servizi di aggiornare l'elenco di controllo affisso sulla bacheca nei suoi locali;
24. garantire che ai titolari di visto non sia data l'impressione che i visti per ingressi multipli sono validi soltanto se la Spagna è la destinazione principale anche del secondo e di qualsiasi altro viaggio successivo nello spazio Schengen;
25. dare istruzione al fornitore esterno di servizi di migliorare i suoi locali installando un sistema di ventilazione nelle cabine biometriche e pannelli divisorii tra gli sportelli per il rispetto della privacy e dotando tutte le aree di un'illuminazione adeguata;

26. installare degli interfono presso gli sportelli per migliorare la comunicazione con i richiedenti e individuare uno spazio consono per i colloqui privati (ad es. chiudere uno degli sportelli con pareti divisorie);
27. valutare la possibilità di aggiornare o sostituire i computer e gli schermi del consolato per garantire procedure di lavoro efficienti e scorrevoli;
28. abolire la prassi di inserire i dati personali del garante nel campo destinato al "tutore legale del minore", dato che tali informazioni sono trasmesse al sistema di informazione visti (VIS) e detto campo dovrebbe essere utilizzato solo per inserire informazioni sui genitori o sui tutori legali di un minore;
29. abolire la prassi di inserire il numero della domanda e altre informazioni nel campo destinato all'email del richiedente;
30. istituire una procedura più agevole per informare il richiedente della mancanza di documenti giustificativi, affinché l'interessato non debba recarsi di persona più volte presso il fornitore esterno di servizi a tale scopo; utilizzare mezzi di comunicazione elettronici per contattare il richiedente per chiedere documenti supplementari;
31. nominare un caposettore del servizio visti per garantire una guida quotidiana e assicurare l'armonizzazione, in tutti gli ambiti, delle prassi del consolato relative ai visti; tenere riunioni regolari del personale affinché questo si familiarizzi con le nuove norme, regolamentazioni e tendenze in materia di frode e sia al corrente della ripartizione dei compiti;
32. verificare l'autenticità dei documenti di viaggio, rivolgendo particolare attenzione ai casi a rischio e alle cittadinanze per le quali il consolato non conosce bene i documenti di viaggio; a tal fine, il consolato dovrebbe essere dotato di appositi dispositivi e, ove necessario, ricorrere alle banche dati esistenti (ad es. PRADO);

33. riconsiderare l'uso fatto della procedura di controllo al ritorno, che non dovrebbe servire da salvaguardia per mitigare il rischio migratorio né da strumento per identificare i richiedenti in buona fede;
34. consultare l'autorità nazionale spagnola per la protezione dei dati per quanto riguarda la compatibilità dell'elenco locale di allerta con il regolamento generale sulla protezione dei dati, e seguire la raccomandazione dell'autorità; astenersi dal trasmettere le informazioni personali dei richiedenti via posta elettronica non protetta;
35. garantire che la scritta "visto" sia resa inutilizzabile in caso di invalidamento di un visto adesivo;
36. dare istruzione al fornitore esterno di servizi di consentire a chiunque di pagare in anticipo i diritti per i servizi prestati; dovrebbero essere resi disponibili strumenti di pagamento elettronici che non richiedono la presenza fisica presso un'agenzia bancaria (ad es. bonifico bancario, pagamenti mobili od online mediante carta di credito, che possono essere effettuati anche dal garante o soggetto ospitante nell'UE);
37. garantire che il pagamento di servizi a sovrapprezzo non consenta al richiedente di ottenere un appuntamento con il fornitore esterno di servizi prima dei richiedenti che non pagano per i servizi opzionali;
38. garantire che gli avvisi affissi presso i locali del fornitore esterno di servizi indichino che il tempo necessario per il trattamento delle domande è di 15 giorni di calendario, non di 15 giorni lavorativi;
39. garantire che gli elenchi di controllo siano conformi all'elenco armonizzato dei documenti giustificativi applicabile al Marocco;
40. accettare, in Marocco, documenti in lingua francese e non richiedere traduzioni in spagnolo;
41. richiedere soltanto una fotografia e un modulo di domanda per richiedente;
42. modificare la gestione dell'accesso nel sistema informatico nazionale in modo che la funzione di ricerca nel sistema di informazione visti (VIS) e nel sistema d'informazione Schengen (SIS) disponibile per il personale locale sia limitata a ricerche chiaramente collegate a domande in corso (ossia disabilitare le ricerche a testo libero per nome senza restrizioni);

43. garantire che nel suo sistema informatico si distingua chiaramente tra le date di ingresso e di uscita previste dal richiedente per il primo/prossimo viaggio, quali indicate nel modulo di domanda, le date di validità del visto rilasciato e la durata del soggiorno autorizzato;
44. garantire che il periodo di validità di un visto e la durata del soggiorno autorizzato si fondino su un esame della domanda e siano determinati in base ai piani di viaggio del richiedente, ai suoi trascorsi sotto il profilo dei visti e al suo status di richiedente in buona fede;
45. garantire che il personale sia adeguatamente formato per distinguere tra annullamento e revoca di un visto rilasciato e invalidamento di un visto adesivo, e che i timbri per l'annullamento e la revoca siano disponibili presso il consolato;

la Francia è invitata a

46. dare istruzione al fornitore esterno di servizi di procedere in maniera più rigorosa alla pulizia dei dati, di non raccogliere e conservare dati o copie di documenti non necessari e di informare i richiedenti sull'uso dei loro dati a norma del regolamento generale sulla protezione dei dati;
47. anonimizzare gli esempi di documenti fraudolenti/falsificati in quanto i dati personali ivi contenuti non sono rilevanti ai fini dell'identificazione di futuri documenti fraudolenti/falsificati;
48. garantire che i richiedenti ricevano informazioni generali sui documenti richiesti senza dover prima presentare i propri dati personali e prendere un appuntamento;
49. rendere disponibili strumenti elettronici per il pagamento anticipato dei diritti per i servizi prestati, che non richiedono la presenza fisica presso un'agenzia bancaria (ad es. bonifico bancario, pagamenti mobili od online mediante carta di credito, che possono essere effettuati anche dal garante o soggetto ospitante nell'UE);

50. riconsiderare l'uso fatto della procedura di controllo al ritorno, che non dovrebbe servire da salvaguardia per mitigare il rischio migratorio né da strumento per identificare i richiedenti in buona fede;
51. garantire che l'elenco delle persone segnalate possa essere consultato solo nell'ambito del trattamento di una domanda di visto; consultare l'autorità francese per la protezione dei dati per quanto riguarda la compatibilità dell'elenco locale di allerta ("*fichiers consulaires d'attention*") con il regolamento generale sulla protezione dei dati (a meno che la Francia non intenda procedere a sostituire tale elenco con l'introduzione del nuovo sistema informatico nazionale) e seguire le raccomandazioni dell'autorità;
52. garantire che i membri del personale addetti alla stampa firmino un protocollo al ricevimento della quantità giornaliera di visti adesivi loro assegnati, indicante anche i numeri dei visti adesivi, in modo da escludere qualsiasi manipolazione nella gestione dei visti adesivi e da impedirne la perdita;
53. valutare la possibilità di sviluppare un sistema informatico integrato per la tracciabilità dei visti adesivi che permetta di risalire fino al membro del personale incaricato della stampa;
54. garantire che tutte le informazioni necessarie siano inserite correttamente su ogni domanda, in modo da trasmettere al sistema di informazione visti (VIS) dati completi e corretti;
55. adottare misure immediate per garantire che sia possibile effettuare verifiche nel sistema d'informazione Schengen (SIS) solo nell'ambito del trattamento di una domanda, per prevenire l'uso illecito del SIS;
56. garantire che si distingua adeguatamente tra annullamento e revoca dei visti e invalidamento dei visti adesivi, e che le rispettive registrazioni siano effettuate correttamente nel sistema di informazione visti (VIS);

la Svizzera è invitata a

57. definire orientamenti per il personale locale su come condurre i colloqui allo sportello al fine di raccogliere informazioni utili sul richiedente e sul viaggio previsto;

58. indagare sull'intenzione del richiedente di ritornare nel paese di origine o di residenza e sulla sua possibilità, senza fondare la decisione esclusivamente sulla finalità del viaggio dichiarata e sulla documentazione fornita;
59. applicare pienamente le disposizioni del codice dei visti sul rilascio di visti per ingressi multipli con un lungo periodo di validità per i richiedenti che viaggiano regolarmente e che hanno dimostrato la loro integrità e affidabilità;
60. evitare di fare distinzioni tra i visti rilasciati dalla Svizzera e quelli rilasciati da altri Stati membri, in modo che sia sempre dato pari "valore" ai visti precedenti - indipendentemente dallo Stato membro che li ha rilasciati - nel valutare se il richiedente il visto sia in buona fede e nel decidere sulla validità del visto da rilasciare;
61. consentire l'accesso alla propria banca dati online delle domande solo dopo che il richiedente ha presentato una domanda, ad esempio fornendo un identificatore unico;
62. garantire che le domande siano esaminate nel dettaglio prima di maturare una decisione; tali decisioni non dovrebbero essere prese in tempi strettissimi mentre il richiedente attende allo sportello; se la Svizzera desidera mantenere l'attuale politica di consentire di ottenere dichiarazioni formali di garanzia e/o di alloggio privato solo dopo la presentazione della domanda di visto, il richiedente dovrebbe comunque avere la possibilità di ottenere una garanzia dal soggetto ospitante in Svizzera ove sussista il minimo dubbio in merito all'esito della domanda e ogniqualvolta il richiedente non disponga di mezzi di sussistenza sufficienti;
63. dare istruzione all'ambasciata di richiedere tali dichiarazioni di garanzia e/o di alloggio privato anche ove necessario nel corso dell'esame di una domanda, e non solo al momento della presentazione della domanda allo sportello;
64. consultare l'autorità nazionale svizzera per la protezione dei dati per quanto riguarda la compatibilità dell'elenco locale di allerta con la legislazione applicabile in materia di protezione dei dati, e seguire la raccomandazione dell'autorità; astenersi dal trasmettere le informazioni personali dei richiedenti via posta elettronica non protetta;

65. modificare la gestione dell'accesso nel sistema informatico nazionale in modo che la funzione di ricerca nel sistema di informazione visti (VIS) disponibile per il personale locale sia limitata a ricerche chiaramente collegate a domande in corso (ossia disabilitare le ricerche a testo libero per nome senza restrizioni);
66. garantire che il modulo di domanda sia sempre firmato nel campo/nei campi della firma;
67. garantire che le domande dei richiedenti che viaggiano insieme siano adeguatamente raggruppate nel sistema di informazione visti (VIS).

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
